

Documento composto da n. 09 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla del
operazione n. 486 del 21 610 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Vittorio Gariani)

Allegato "A"

**DISCIPLINARE DELLE
MODALITA' ATTUATIVE DELLA L.R 86/01
COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 8/10
ART 3 COMMA 7**

Il presente disciplinare dà attuazione alla L.R. del 27 dicembre 2001 n. 86 così come modificata dalla L.R. 3 marzo 2010 n. 8 relativa all' "istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici".

In particolare con esso si esegue quanto dispone l'art.3, comma 7 che prevede che la Giunta Regionale, con propri atti, disciplini le modalità attuative della legge.

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) "Investimento pubblico": le spese in conto capitale finanziate con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) destinate al finanziamento o al cofinanziamento di opere e lavori pubblici (come individuati dal D.Leg. n° 163/2006 e s.m.i.) e all'agevolazione di servizi ed attività produttive finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo; comunque tutte le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali e/o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata;
- b) "Seduta del Nucleo": le riunioni plenarie o per gruppi di lavoro (almeno due membri del Nucleo).

Art.2

Finalità

- 1. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di seguito denominato Nucleo, operante presso la Direzione Affari della Presidenza- DA- Servizio Programmazione e Sviluppo- è volto a garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli



interventi pubblici con l'obiettivo di migliorare il processo di programmazione delle politiche di sviluppo dei diversi livelli di governo.

2. Esso assicura il supporto alla definizione ed attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione della programmazione negoziata.

3. Il Nucleo opera secondo le disposizioni del presente regolamento al fine di realizzare:

- la gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- la graduale applicazione delle tecniche proprie dei fondi strutturali a piani e progetti attivati a livello territoriale, con specifico riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
- controllo sulla qualità e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di piano stabiliti nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri Piani di settore.

Art. 3 **Funzioni**

1. Il Nucleo svolge le funzioni di supporto tecnico alle attività di programmazione generale svolte dalle strutture della Programmazione, nonché da quelle responsabili degli interventi cofinanziati i fondi nazionali e comunitari, soprattutto per quanto riguarda le fasi di formulazione e valutazione di documenti di programmazione, di analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti, di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti ed interventi, e di analisi del grado di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio.

2. In particolare, al Nucleo sono assegnate le funzioni di:

- supporto tecnico alle attività di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione;
- coordinamento e raccordo con le attività di programmazione di settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle Amministrazioni locali;



- analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio;
- definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale;
- supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;
- osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;
- produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali;
- valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti alle Amministrazioni di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali).

3. Il Nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblico-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione e dagli enti strumentali.


4. Le Amministrazioni di cui all'art. 4 della L. n. 144/1999, promotrici di progetti di investimento, possono richiedere al Nucleo l'espletamento delle attività di valutazione su proposte da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento.

Art. 4 **Composizione**

1. Il Nucleo presta la propria attività in maniera permanente ed è composto, ai sensi dell'art.3 della L.R. 86/2001 così come modificata dalla L. R. del 3 marzo 2010 n.8, da:



- un Coordinatore, le cui funzioni sono svolte dal Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;
 - una professionalità interna per ciascuna Direzione, di cat. D, selezionata dal Direttore responsabile della Direzione, rappresentativa delle seguenti Direzioni interessate alla programmazione e valutazione degli investimenti pubblici:
 - DA - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;
 - DB - Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive;
 - DC - Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa
 - DD - Direzione risorse umane e strumentali
 - DE - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
 - DF - Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali
 - DG - Direzione Politiche della Salute
 - DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;
 - DI - Direzione Sviluppo economico;
 - DL - Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - DR - Direzione Protezione -Civile - Ambiente;
 - SB - Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.
2. I componenti garantiscono le finalità previste dall'art. 1, comma 2 della L. 144/99, attraverso l'apporto di specifiche competenze in materia di tecniche, metodi e strumenti di programmazione, valutazione di piani e progetti, analisi socio-economica e territoriale, programmazione negoziata, programmazione in materia urbanistica, mobilità e trasporto, opere pubbliche e gestione degli appalti pubblici, valutazione ambientale.
3. Per l'assolvimento delle molteplici attività connesse al suo funzionamento, il Nucleo si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica, che svolge compiti tecnici, operativi e gestionali necessari per il buon funzionamento dello stesso, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Coordinatore.



Art. 5
Organizzazione del Nucleo

1. Il Nucleo si organizza in funzione dei settori di attività assegnando ai vari componenti responsabilità settoriali, tematiche, istituzionali, e territoriali.
2. Il Nucleo agisce sulla base di un proprio piano di attività annuale ed è soggetto a verifica periodica precedente la relazione annuale da inviare alla 1^a Commissione Consiliare (di cui all'art.2, c. 2 della L.R. 86/01e s.m.i.).
3. Esso opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro formati di volta in volta al suo interno per approfondire specifiche tematiche
4. Il Nucleo si riunisce in seduta plenaria ogni qual volta il Coordinatore lo ritenga opportuno, e per gruppi di lavoro, stabiliti sulla base dei compiti assegnati dal Coordinatore ai membri del Nucleo.
5. Le riunioni plenarie sono presiedute dal Coordinatore e le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione delle riunioni plenarie deve essere inviato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione. L'avviso può essere inviato per posta ordinaria, per telefax e per posta elettronica.
6. Il Nucleo si riunisce per gruppi di lavoro ogni qualvolta il Coordinatore ritenga opportuno svolgere attività di studio, di ricerca, di analisi e valutazione, affidando tale compito ai membri competenti per materia.
Gli atti elaborati in sede di riunione per gruppi di lavoro vengono comunque analizzati ed eventualmente integrati nel corso di riunioni plenarie.
In ogni caso i risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.
7. Non è consentita la delega o la supplenza dei membri per la partecipazione ai lavori, alle decisioni e all'attività del Nucleo.



8. Nel caso di assenza del Coordinatore questo verrà sostituito dal componente interno più anziano d'età, che avrà il compito di coordinare la seduta. Nel caso di votazione egli potrà esprimere il proprio voto ma non potrà esercitare il diritto di voto in nome del Coordinatore assente.
9. A fronte di ogni iniziativa soggetta a proposta, valutazione e/o verifica da parte del Nucleo, quest'ultimo emana pareri da inviare alle Strutture di competenza.
10. Tutte le decisioni inerenti la formulazione di pareri formali, l'approvazione di documenti ed atti sono sempre assunti collegialmente, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei membri del Nucleo presenti, sulla base di specifici ordini del giorno. Di tali sedute verrà redatto formale verbale ed i cui verbali sono mantenuti agli atti della Segreteria Tecnica del Nucleo.
11. Delle singoli riunioni per gruppi di lavoro, i membri redigono e sottoscrivono una relazione delle attività che sarà tenuta agli atti della Segreteria Tecnica del Nucleo.
12. Per l'approfondimento di specifiche tematiche, possono essere invitati ai lavori del Nucleo, con funzione consultiva senza diritto di voto, soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale competenti per tali tematiche.
13. Nelle sedute in cui il Nucleo dovrà votare o certificare su materie di competenza di specifici settori regionali, si provvederà a convocare il settore interessato, che relazionerà sull'argomento. Di tale relazione il Nucleo dovrà tenere debito conto nella fase di decisione.
14. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante in itinere ed ex post, di progetti e programmi di investimento e nell'analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, l'attività del Nucleo può essere supportata da quella di professionalità esterne all'amministrazione.



Art. 6

Compenso ai componenti del Nucleo

1. Il compenso annuo spettante ai membri del Nucleo è fissato in 13.500 annui, omnicomprensivi delle ritenute di legge e degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione regionale.
2. Il lavoro dei componenti va svolto al di fuori del normale orario di servizio.
3. Il compenso viene erogato annualmente, previa attestazione del Coordinatore del Nucleo sullo svolgimento delle attività, ed a seguito del rispetto dei seguenti parametri:
 - partecipazione almeno all'90% delle riunioni plenarie;
 - partecipazione al 100% dei gruppi di lavoro;
 - esame ed analisi del 100% delle pratiche assegnate;
 - partecipazione almeno al 70% degli incontri del Sistema Nazionale di Valutazione, della Rete dei Nuclei e/o di formazione, a cui vengono delegati sulla base del ruolo rivestito nel Nucleo stesso.

I compensi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti per prestazioni di attività inferiori alle percentuali stabilite.

4. Le sole spese di viaggio, debitamente documentate e nella misura prevista per i dipendenti, per la sola partecipazione agli incontri del Sistema Nazionale di Valutazione, della Rete dei Nuclei e/o di formazione, verranno rimborsate, unitamente al compenso, dietro richiesta.

Art. 7

Raccordo con le strutture dell'Amministrazione regionale

1. Il Nucleo, nell'espletamento delle attività ad esso assegnate, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione e del supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ed Enti ad essa dipendenti e/o collegati anche tramite partecipazione ai lavori del Nucleo.
2. Nel corso delle istruttorie tecniche il Nucleo cura i necessari contatti con i competenti uffici interessati, acquisendo le informazioni e i chiarimenti occorrenti e raccogliendone le informazioni



in uno spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito di tali contatti potrà essere stesa apposita relazione da allegare agli atti istruttori.

3. I componenti del Nucleo sono referenti della Direzione di appartenenza per le materie ad essa riferite. In caso di necessità, per materia e/o argomenti specifici, il Direttore, su richiesta del Coordinatore, indicherà il soggetto interessato espressamente competente.

Art. 8
Supporto all'attività del Nucleo

1. Il Nucleo, nell'ambito delle proprie attività, si avvale del supporto:

- per tutte le attività statistiche, cartografiche ed informatiche, degli uffici a ciò predisposti ed incardinati nella Struttura Speciale di Supporto Informatico;
- per le attività inerenti la valutazione di aspetti ambientali, della qualità e sostenibilità dello sviluppo degli investimenti pubblici dell'Autorità Ambientale Regionale, così come istituita ai sensi della L.R. n. 27 del 09.08.2006.

Art. 9
Monitoraggio degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo utilizza i dati dei vigenti sistemi di monitoraggio per il necessario supporto alle sue attività.

ART. 10
Raccordo organizzativo e metodologico con la Rete dei Nuclei di Valutazione e con il Sistema Nazionale di Valutazione

1. Il Nucleo partecipa ai lavori della Rete dei Nuclei di Valutazione e del Sistema Nazionale di Valutazione.



ART. 11

Oneri per il funzionamento del Nucleo

Le spese per il funzionamento del Nucleo sono imputate al capitolo di bilancio regionale 11468 "Finanziamento statale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici"

ART. 12

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto di organizzazione si fa espresso rinvio alla L.R. 86/01 così come modificata dalla L.R. 8/2010 .

